

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 32/2013

del 15 marzo 2013

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 840/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, relativo all'autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dallo *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso diverse dai polli da ingrasso, dai tacchini da ingrasso e dalle anatre da ingrasso e a tutte le specie avicole ovaiole diverse dalle galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione Danisco Animal Nutrition) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 841/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, relativo all'autorizzazione del *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 41028) e del *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30148) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, relativo all'autorizzazione di un preparato di carbonato di lantanio ottaidrato come additivo nei mangimi per cani (titolare dell'autorizzazione Bayer Animal Health GmbH) ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 849/2012 della Commissione, del 19 settembre 2012, relativo all'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo nei mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole, tutte le specie avicole minori da ingrasso e ovaiole e per suidi svezzati diversi da *Sus scrofa domesticus* (titolare dell'autorizzazione Vetagro SpA) ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 868/2012 della Commissione, del 24 settembre 2012, relativo all'autorizzazione dell'azorubina come additivo per mangimi destinati a gatti e cani ⁽⁵⁾.

- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2012 della Commissione, del 24 settembre 2012, relativo all'autorizzazione della taumatina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁶⁾.
- (7) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. La legislazione relativa ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.
- (8) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE, dopo il punto 61 [regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

- «62. **32012 R 0840:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 840/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, relativo all'autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dallo *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso diverse dai polli da ingrasso, dai tacchini da ingrasso e dalle anatre da ingrasso e a tutte le specie avicole ovaiole diverse dalle galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione Danisco Animal Nutrition) (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 14).
63. **32012 R 0841:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 841/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, relativo all'autorizzazione del *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 41028) e del *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30148) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 17).
64. **32012 R 0842:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, relativo all'autorizzazione di un preparato di carbonato di lantanio ottaidrato come additivo nei mangimi per cani (titolare dell'autorizzazione Bayer Animal Health GmbH) (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 21).

⁽¹⁾ GU L 252 del 19.9.2012, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 252 del 19.9.2012, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 252 del 19.9.2012, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 253 del 20.9.2012, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 257 del 25.9.2012, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 257 del 25.9.2012, pag. 7.

65. **32012 R 0849**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 849/2012 della Commissione, del 19 settembre 2012, relativo all'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo nei mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole, tutte le specie avicole minori da ingrasso e ovaiole e per suidi svezzati diversi da *Sus scrofa domesticus* (titolare dell'autorizzazione Vetagro SpA) (GU L 253 del 20.9.2012, pag. 8).
66. **32012 R 0868**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 868/2012 della Commissione, del 24 settembre 2012, relativo all'autorizzazione dell'azorubina come additivo per mangimi destinati a gatti e cani (GU L 257 del 25.9.2012, pag. 3).
67. **32012 R 0869**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2012 della Commissione, del 24 settembre 2012, relativo all'autorizzazione della taumatina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 257 del 25.9.2012, pag. 7).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 840/2012, (UE) n. 841/2012, (UE) n. 842/2012, (UE) n. 849/2012, (UE)

n. 868/2012 e (UE) n. 869/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 marzo 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.